

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE

[notificata con il numero C(2007) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/453/CE)

(GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione 2008/829/CE della Commissione del 30 ottobre 2008	L 294	14	1.11.2008
► <u>M2</u>	Decisione 2009/830/CE della Commissione dell'11 novembre 2009	L 295	11	12.11.2009
► <u>M3</u>	Decisione 2010/749/UE della Commissione del 2 dicembre 2010	L 318	47	4.12.2010
► <u>M4</u>	Decisione di esecuzione 2012/111/UE della Commissione del 10 febbraio 2012	L 50	49	23.2.2012

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 29 giugno 2007****che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE***[notificata con il numero C(2007) 3114]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2007/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Secondo l'articolo 1 tale regolamento si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e prodotti di origine animale. A tale scopo la qualifica sanitaria di uno Stato membro, di un paese terzo o di una loro regione (in seguito «paesi o regioni») in relazione alla BSE, è determinata in base alla classificazione in una delle tre categorie del rischio di BSE, secondo l'articolo 5, paragrafo 1 di tale regolamento.
- (2) La classificazione in categorie di paesi o regioni sulla base del rischio di BSE è necessaria per fissare norme commerciali per ogni categoria a rischio di BSE e per fornire le garanzie necessarie alla protezione della salute pubblica e della salute degli animali.
- (3) L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa le norme per il commercio intracomunitario e l'allegato IX di tale regolamento fissa le norme relative alle importazioni nella Comunità. Essi sono basati sulle norme fissate dal codice sanitario per gli animali terrestri dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE).
- (4) L'UIE ha un ruolo fondamentale nella classificazione in categorie di paesi e regioni sulla base del rischio di BSE.
- (5) Durante la sessione generale dell'UIE del maggio 2007 è stata adottata una risoluzione relativa alla qualifica sanitaria di vari paesi con riguardo alla BSE. In attesa di una conclusione definitiva sulla qualifica sanitaria degli Stati membri con riguardo alla BSE e tenendo conto delle severe misure di protezione contro la BSE applicate all'interno dalla Comunità, gli Stati membri dovrebbero essere riconosciuti come paesi a rischio controllato di BSE.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/2006 (GU L 404 del 30.12.2006, pag. 1).

▼B

- (6) Inoltre, in attesa della conclusione definitiva relativa alla qualifica sanitaria di Norvegia e Islanda in base al rischio di BSE e tenendo conto dei risultati delle più recenti valutazioni dei rischi relative a tali paesi terzi, questi dovrebbero essere riconosciuti come paesi a rischio controllato di BSE.
- (7) A norma dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 999/2001 sono state prese misure transitorie per un periodo che ha termine il 1° luglio 2007. Tali misure non sono più di applicazione immediatamente dopo la data di adozione di una decisione relativa alla classificazione in conformità con l'articolo 5 di tale regolamento. È necessario quindi prendere una decisione relativa alla classificazione di paesi o regioni sulla base del loro rischio di BSE prima di tale data.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La qualifica sanitaria dei paesi o regioni in relazione al rischio di BSE è fissata nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **M4***ALLEGATO***ELENCO DI PAESI O REGIONI****A. Paesi o regioni con un rischio di BSE trascurabile***Stati membri*

- Danimarca
- Finlandia
- Svezia

Paesi EFTA

- Islanda
- Norvegia

Paesi terzi

- Argentina
- Australia
- Cile
- India
- Nuova Zelanda
- Panama
- Paraguay
- Perù
- Singapore
- Uruguay

B. Paesi o regioni con un rischio di BSE controllato*Stati membri*

- Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito

Paesi EFTA

- Liechtenstein
- Svizzera

Paesi terzi

- Brasile
- Canada
- Colombia
- Giappone
- Messico
- Corea del Sud
- Taiwan
- Stati Uniti

C. Paesi o regioni con un rischio di BSE indeterminato

- Paesi o regioni non elencati ai punti A o B del presente allegato.